

## ACCORDO SOLUTORIO

### TRA

- "Sofia Costruzioni S.r.l." con sede in Grotte (AG), via Matteotti n. 92, (c.f. e p.i. n. 04713650820), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Liliana Frisella, nata a Partinico (PA) il 30 agosto 1983, ivi residente in via Colombo n. 123,

### E

- "Comune di Baucina", in persona dell'Arch. Angela Lascari n.q. di Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Baucina (PA), Via Umberto I, 78, 90020 (c.f. e P. iva 86000790823)

### PREMESSO CHE

- 1- Il Comune di Baucina, con bando pubblicato sulla GURS il 19/12/2014, metteva a gara il  
*"project financing a gara unica per affidamento della concessione avente ad oggetto lavori di riqualificazione, adeguamento, ampliamento e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione"* (CIG: 6044059345);
- 2- Alla procedura di che trattasi prendevano parte sia la Sofia Costruzioni S.r.l., sia la Cimilux di Milazzo Michele e Grimaldi Vincenzo s.n.c.;
- 3- giusta comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 7438 del 21 agosto 2015 la ghara veniva aggiudicata alla Cimilux di Milazzo Michele e Grimaldi Vincenzo s.n.c.;
- 4- Avverso gli atti della procedura insorgeva la Sofia Costruzioni S.r.l., deducendo plurimi vizi di legittimità dei relativi provvedimenti ed instando già in quella sede per il risarcimento del danno in forma specifica, ovvero per equivalente (Tar Sicilia, r.g. n. 2827/2015);
- 5- Con sentenza n. 678 resa *inter partes* dal Tar Sicilia, pubblicata il 10 marzo 2017, il Giudice adito accordava il risarcimento del danno per equivalente richiesto dalla ricorrente, tuttavia in misura deteriore rispetto a quanto richiesto e provato in corso di causa e comunque di quanto dovuto per legge;
- 6- Avverso la riferita sentenza proponeva ricorso innanzi al CGA la Sofia Costruzioni S.r.l. (r.g. n. 395/2017), definito con sentenza del 16.10.2020 n. 934, mercé la quale il giudice adito accoglieva l'appello, riformando la gravata sentenza quanto alla misura del risarcimento dovuto;



7- Segnatamente, il C.G.A. ha stabilito che *"il risarcimento per lucro cessante dovuto alla ricorrente dovrà essere puntualmente parametrato all'utile d'impresa indicato dal piano prodotto in gara"*;

8- Le parti, *pro bono pacis*, hanno avviate interlocuzioni funzionali alla definizione transattiva della vicenda, mercé la unilaterale rinuncia della Sofia Costruzioni S.r.l. ad una parte del credito risarcitorio, pari complessivamente a circa 102.000 euro, al lordo delle spese legali liquidate in sentenza e del rimborso del contributo unificato pagato nei due gradi;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Premesse formano parte essenziale ed integrante del presente Contratto e costituiscono il primo criterio in base al quale dovranno essere interpretate le successive clausole.
2. La Sofia Costruzioni S.r.l., a saldo e stralcio delle proprie pretese, per come in premessa riferite, accetta la somma di € 55.000,00 (leggasi: *cinquantacinquemila/00*), da pagarsi mediante accredito su c.c. n. IT92 P030 6943 4901 0000 0000 058 corrente presso la Banca Intesa San Paolo ed alla stessa intestato.
3. Il Comune di Baucina si obbliga a pagare la superiore somma, in unica soluzione, entro e non oltre la data del 30 agosto 2021.
4. Le parti convengono che il riferito termine del 30 agosto 2021 debba ritenersi essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c. con conseguente risoluzione di diritto del contratto con efficacia automatica in caso di mancato adempimento.
5. La presente scrittura privata non sarà sottoposta ad oneri di registrazione se non in caso d'uso. Gli eventuali oneri saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, avrà costretto l'altra a provvedere alla registrazione, determinando l'applicazione dell'imposta.
6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Palermo/Baucina.

Comune di Baucina

Sofia Costruzioni S.r.l.

